

Edizione di giovedì 27 settembre 2018

AGEVOLAZIONI

Controlli ENEA sull'eco-bonus: in vigore le regole operative

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Rettifica Iva dei beni acquistati in leasing: i chiarimenti dell'Agenzia

di **Leonardo Pietrobon**

AGEVOLAZIONI

Tax credit per le librerie: istanze entro il 30 settembre

di **Federica Furlani**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Cumulo giuridico per le sanzioni Imu

di **Fabio Garrini**

BILANCIO

Partecipazioni

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Controlli ENEA sull'eco-bonus: in vigore le regole operative

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **D.M. 11.05.2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) ad opera dell'[articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#), in materia di **controlli ENEA** sulla spettanza della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**.

In particolare, il decreto disciplina le **procedure** e le **modalità** con le quali l'ENEA effettuerà i controlli, sia **documentali** che **in situ**, volti ad accertare la **sussistenza** delle **condizioni** per la fruizione della detrazione fiscale.

Entro il **30 giugno di ciascun anno**, l'ENEA elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un **programma di controlli a campione** sulle istanze caricate sul proprio portale informativo per accedere all'agevolazione, in relazione agli interventi di qualificazione energetica **conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente**.

Il **campione oggetto di controllo** potrà essere composto al più dallo 0,5% delle istanze, selezionate tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

1. istanze relative agli interventi che hanno diritto a una **maggiore aliquota**;
2. istanze che presentano la **spesa più elevata**;
3. istanze che presentano **criticità** in relazione ai **requisiti di accesso** alla detrazione fiscale ed ai **massimali dei costi unitari**.

Il piano di controllo annuale **termina entro 12 mesi** dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN. Entro i 30 giorni successivi, l'ENEA deve sottoporre al Ministero, per l'approvazione, **un rapporto delle attività svolte nel corso dell'annualità precedente**, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile.

Per ciascuna istanza oggetto di verifica, il **controllo documentale** si svolge seguendo il seguente *iter*:

- l'ENEA comunica l'**avvio del procedimento di controllo** al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, mediante invio di lettera

raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati;

- **entro 30 giorni** dalla **ricezione** della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore deve trasmettere, a mezzo PEC all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la **documentazione** prevista dall'articolo 6 del decreto "*di cui all'articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013*" (ad oggi non ancora pubblicato). Tale documentazione deve essere **sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato**, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'**amministratore** per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso **beneficiario** per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Inoltre, nel caso di interventi che interessino gli **impianti**, dovranno essere altresì trasmesse le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e, se pertinente, del libretto di impianto;
- **entro 90 giorni l'ENEA**, ricevuta la documentazione ed eseguita la verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione, **comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica**. È comunque facoltà dell'ente richiedere eventuali **integrazioni istruttorie** che comportano l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

Sul almeno il **3% del campione** oggetto di controllo, l'ENEA effettua, annualmente, anche **controlli in situ mediante sopralluogo**. L'**avvio** del procedimento è comunicato, con un **preavviso minimo di 15 giorni**, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

Tuttavia, a fronte di **motivata richiesta** presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere **rinvitato**, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Il controllo *in situ* si deve svolgere con la **presenza** del soggetto **beneficiario** della detrazione ovvero dell'**amministratore** per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del **tecnico** o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.

Peraltro, nell'ambito del sopralluogo, i tecnici ENEA possono **richiedere** ed **acquisire atti, documenti, schemi tecnici** ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare **rilievi fotografici**, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.

Al termine del controllo, l'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate una **relazione motivata** riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l'eventuale **decadenza** dal beneficio nei casi di esito negativo.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST CIRCOLARE GDF 1/2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rettifica Iva dei beni acquistati in leasing: i chiarimenti dell'Agenzia

di **Leonardo Pietrobon**

La **rettifica della detrazione Iva** si rende necessaria ogniqualvolta si verifichi una **discordanza tra l'originale previsione di utilizzo e l'effettivo** impiego dei beni e servizi.

L'[articolo 19 bis2 D.P.R. 633/1972](#) stabilisce **modi e termini** per procedere al riallineamento tra misura della detrazione originariamente applicata e misura della detrazione effettivamente spettante.

Il **principio cardine** su cui si basa la *ratio* della rettifica della detrazione Iva è **quello di correlazione**, secondo cui la **detraibilità dell'Iva** assolta sugli acquisti di beni e di servizi è **ammessa se** gli stessi sono **inerenti allo svolgimento dell'attività esercitata**. Infatti, secondo quanto disposto dall'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), la detrazione dell'Iva compete esclusivamente con riferimento all'imposta assolta dal soggetto passivo *"in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (...)"*.

La funzione propria del **meccanismo della rettifica Iva** è, quindi, quello di **garantire la sussistenza del principio di correlazione**, anche con riferimento a situazioni per le quali tale principio non può essere verificato nel medesimo anno d'imposta nel quale ha luogo l'acquisto del bene o del servizio e la relativa detrazione dell'Iva.

In altri termini, la rettifica Iva consente di collegare il **principio di correlazione** al **dato temporale** di utilizzo e destinazione del bene o del servizio sul quale si è proceduto alla detrazione dell'Iva.

Come accennato, il dettato normativo di riferimento per l'applicazione della rettifica Iva è rappresentato dall'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#), il quale, per quanto concerne il citato collegamento, stabilisce, in modo implicito, **due casistiche**:

- **gli acquisti di beni che**, per loro natura, **sono suscettibili di utilizzazione non soltanto nell'anno di imposta di acquisto, bensì per più esercizi** e, quindi, anche in anni d'imposta successivi (c.d. **beni ammortizzabili**);
- **gli acquisti di beni non suscettibili di utilizzazione in più esercizi** e **gli acquisiti di servizi** la cui prima utilizzazione ha luogo in un anno d'imposta successivo a quello di acquisizione.

Con riferimento ai **beni ammortizzabili**, il Legislatore, con l'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#), ha stabilito che **il diritto alla detrazione dell'Iva** assolta in sede di acquisto **deve essere valutato non solo alla luce degli accadimenti che si verificano nel periodo d'imposta di entrata in funzione dei beni, ma anche alla luce degli accadimenti** che si verificano nei periodi d'imposta **successivi**, purché compresi nel c.d. **periodo di osservazione**.

Secondo le disposizioni di cui all'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#), il **periodo di osservazione**, nel corso del quale deve essere verificata l'eventuale sussistenza dei presupposti applicativi della rettifica della detrazione, è stabilito:

- in dieci anni per i **beni ammortizzabili costituiti da fabbricati o porzioni di fabbricato**, ex [articolo 19-bis2, comma 8, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#);
- in cinque anni per i **beni ammortizzabili diversi dai precedenti**, ex [articolo 19-bis2, commi 2, 3 e 4, D.P.R. 633/1972](#).

Con la recente **risposta 17.9.2018, n. 3** l'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento espresso in passato, è tornata a specificare l'applicazione della citata normativa agli **immobili in leasing**, con particolare riferimento al computo del **"periodo di sorveglianza" decennale**.

In particolare, l'Agenzia:

- con la [risoluzione 178/E/2009](#) ha specificato che **"la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisizione o ultimazione dei beni immobili ... a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto – costruzione, in appalto – acquisizione in leasing)"**;
- con la [circolare 26/E/2016](#) ha chiarito che **"in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione di acquisto, ai fini del computo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto articolo 19-bis2, comma 8 ... decorre il periodo decennale di «tutela fiscale»"**.

Con la recente risposta, l'Agenzia, oltre a confermare quanto indicato con i precedenti documenti di prassi, ossia il riferimento alla **data di acquisizione** del bene da parte dell'utilizzatore, ha aggiunto che **è comunque necessario "valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all'ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari"**.

Al ricorrere delle richiamate circostanze, pertanto, l'immobile, anche se formalmente risulti ancora detenuto in *leasing*, può essere considerato di fatto **acquistato** prima del formale esercizio del riscatto, con conseguente inizio del **"periodo di sorveglianza"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Tax credit per le librerie: istanze entro il 30 settembre

di **Federica Furlani**

Scade alle ore 12 del prossimo 30 settembre il termine per presentare le richieste per il riconoscimento del **credito di imposta a favore delle librerie** di cui all'[articolo 1, comma 319, L. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018); la richiesta deve essere effettuata **esclusivamente in via telematica tramite il portale dedicato** taxcredit.librari.beniculturali.it, in cui sono disponibili modulistica e guida alla compilazione.

Per poter compilare l'istanza l'impresa interessata deve preventivamente **registrarsi** nell'area riservata del portale, indicando la sua **ragione sociale** ed il codice fiscale, e nome/cognome, codice fiscale e indirizzo mail del **legale rappresentante**.

Si evidenzia che **non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda**: non rileverà, quindi, l'ordine di invio delle richieste.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante, **dando priorità ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale**.

Ricordiamo che i **beneficiari dell'agevolazione** sono gli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati che:

- abbiano **sede legale nello Spazio Economico Europeo**;
- siano **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro **residenza fiscale**, ovvero per la presenza di una **stabile organizzazione** in Italia, alla quale sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- **siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61** (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o **47.79.1** (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), come risultante dal registro delle imprese;
- abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente **ricavi** derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ovvero, nel caso di libri usati dall'[articolo 36 D.L. 41/1995](#), convertito con modificazioni dalla **L. 85/1995**, e successive modificazioni, **pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Gli esercenti che operano nella **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** potranno accedere al credito d'imposta nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti di **librerie indipendenti** e di **€ 10.000** per le librerie ricomprese in **gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite.

Il credito d'imposta è **parametrato**, con riferimento al singolo punto vendita (ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio), **alle seguenti voci**, per ognuna delle quali è previsto un massimale di costo:

- imposta municipale unica – Imu (massimale 3.000 €);
- tributo per i servizi indivisibili – Tasi (massimale 500 €);
- tassa sui rifiuti – Tari (massimale 1.500 €);
- imposta sulla pubblicità (massimale 1.500 €);
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico (massimale 1.000 €);
- spese per locazione, al netto Iva (massimale 8.000 €);
- spese per mutuo (massimale 3.000 €);
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (massimale 8.000 €).

si precisa che è necessario riferirsi agli importi dovuti nell'**anno precedente** la richiesta di credito di imposta.

L'ammontare del credito d'imposta è determinato **anche in base al fatturato della libreria secondo quattro scaglioni**, sempre con riferimento all'anno precedente:

- fino a 300.000€ ? 100%
- da 300.000 € a 600.000 € ? 75%
- da 600.000 € a 900.000 € ? 75%
- sopra a 900.000 € ? 25%

Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono **ridotte del 5%** nel caso di librerie legate da contratti di **affiliazione commerciale** di cui alla **L. 129/2004** con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella **compagine societaria** e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'**attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali**, la percentuale è fissata al **25% indipendentemente dal fatturato**.

Il **credito d'imposta** così definito:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale**, presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia**

- delle entrate**, pena lo scarto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal 10° giorno** lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante;
- **deve essere indicato**, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di utilizzo, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Cumulo giuridico per le sanzioni Imu

di **Fabio Garrini**

Le irregolarità compiute in relazione ai tributi locali prevedono l'applicazione del **cumulo giuridico**, con irrogazione di una unica sanzione ai sensi dell'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#): la **Cassazione**, con la [sentenza 18423 del 12.07.2018](#), torna sul tema dell'applicabilità dell'istituto della **continuazione** anche con riferimento all'ICI e, vista l'affinità del **sistema sanzionatorio**, le conclusioni sono applicabili anche agli attuali tributi sugli immobili gestiti dai Comuni, Imu e Tasi.

La continuazione

Sul punto che in questa sede interessa la sentenza richiamata è piuttosto stringata, ma è un interessante punto di partenza per ricordare come **anche ai fini dell'applicazione dei tributi locali opera la disciplina della continuazione nell'applicazione delle sanzioni tributarie**: *"In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui **"quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"**, è applicabile anche all'Ici"*.

Al riguardo vengono richiamate due sentenze che avevano portato alla medesima conclusione: si tratta delle pronunce **n. 26077 del 30.12.2015** e **n. 3265 del 02.03.2012**.

Il principio appena enunciato è definito **continuazione** e prevede, in linea generale, **l'applicazione di una sanzione unica e ridotta** (c.d. **cumulo giuridico**) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. **cumulo materiale**).

Da notare che la **dichiarazione Ici** (come l'attuale dichiarazione prevista in ambito Imu e Tasu) **ha valore "ultrattivo"**, nel senso che la sua presentazione ha **effetto anche sugli anni successivi**, qualora non si siano verificati ulteriori accadimenti che richiedano la presentazione di una nuova dichiarazione; di conseguenza, **l'omessa presentazione riverbera gli effetti anche sui successivi periodi d'imposta**, tanto che è opinione consolidata in giurisprudenza il fatto che **l'omesso versamento vada contestato in ogni anno applicando la sanzione per omessa dichiarazione** (che presenta un minimo del 100% dell'imposta dovuta) e non la sanzione per **omesso versamento** (che è invece pari al 30% e va contestata quando il mancato versamento d'imposta dipende comunque da una dichiarazione già validamente presentata). Sul punto si veda in particolare la sentenza della **Cassazione n. 932 del 16.01.2009**, ma di analogo contenuto constano anche numerose sentenze successive.

Conseguentemente, sarebbe possibile affermare che in ogni anno successivo quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione vi è stata una omissione dichiarativa sanzionabile, ed essendo violazioni della “stessa indole” **risulterebbe applicabile il cumulo giuridico**.

Peraltro, la **Cassazione**, nella [sentenza n. 21570 del 26.10.2016](#), ha affermato che il cumulo delle sanzioni previsto dall'**articolo 12 D.Lgs. 472/1997 risulta applicabile anche nel caso di omessi versamenti**.

Si tratta di una posizione di sicuro interesse in quanto i tributi locali sono basati su una condizione immobiliare che spesso **perdura negli anni**, con la conseguenza che, commessa una **irregolarità**, questa conseguentemente finisce per **reiterarsi automaticamente** anche per diversi anni consecutivi.

Si pensi al caso in cui un contribuente ha acquistato un immobile ovvero ha applicato una **agevolazione non applicabile**: la conseguente irregolarità di versamento si sarà presumibilmente riverberata anche sulle annualità successive e, nel caso di contestazione, **potrebbe essere invocato l'istituto della continuazione**.



Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Partecipazioni

di **EVOLUTION**



Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Esse vengono trattate all'interno del principio contabile OIC 21, aggiornato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la rilevazione contabile delle partecipazioni secondo quanto previsto dall'OIC 21.

Le **partecipazioni** sono esposte nello stato patrimoniale tra le **immobilizzazioni** o nell'**attivo circolante**, secondo la seguente classificazione, prevista dall'[articolo 2424 cod. civ.](#):

- **partecipazioni immobilizzate:**

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. imprese controllanti
4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5. d-bis. altre imprese

- **partecipazioni iscritte nell'attivo circolante:**

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazioni in imprese collegate;

3. partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4. altre partecipazioni.

In riferimento alla definizione di **controllo e collegamento** bisogna rifarsi all'[articolo 2359 cod. civ.](#), in particolare sono considerate **società controllate** ([articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#)) le società nelle quali:

- si dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- si dispone di **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
- si esercita un'**influenza dominante** in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il comma 2 dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) prevede che, ai fini della **determinazione dei diritti di voto**, si computano anche i **voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte**. Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate **due fattispecie di controllo**:

1. controllo "**legale**", originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
2. controllo mediante "**influenza dominante**", a sua volta suddiviso nelle fattispecie:
 - influenza dominante originata da **partecipazioni significative** (ad esempio, partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
 - influenza dominante fondata su **vincoli contrattuali**.

Sono considerate **società collegate**, sempre secondo l'[articolo 2359 cod. civ.](#), le società sottoposte a **influenza notevole**, che **si presume esistente** (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata **almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata** in mercati regolamentati.

A livello contabile le **partecipazioni immobilizzate** sono iscritte, in sede di prima rilevazione, al **costo di acquisto**, comprensivo degli **oneri accessori** direttamente imputabili all'operazione, rappresentati di solito dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e convenienza all'acquisto.

Nel caso di incremento della partecipazione per **aumento di capitale a pagamento** sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata

è aumentato dell'importo corrispondente all'**ammontare sottoscritto**.

Le società di capitali possono **aumentare gratuitamente il capitale sociale**, mediante il **passaggio di riserve a capitale**, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.

Secondo l'[articolo 2426](#), comma 1, n. 4, cod. civ., le **partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate** possono essere valutate, anziché con il metodo del costo sopra descritto, attraverso il **metodo del patrimonio netto**, ovvero per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio** delle imprese medesime, **detratti i dividendi ed operate le rettifiche** richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il criterio del costo ha degli **evidenti limiti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è svincolato dall'andamento della gestione della partecipata.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, **il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio** dell'impresa controllata o collegata **può essere iscritto nell'attivo**, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Si possono presentare le seguenti situazioni:

- **il costo d'acquisto è maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato.** In tal caso si possono prospettare **due opzioni**:
 - il maggior valore è attribuibile ad **avviamento** della partecipata o a **maggiori valori** dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata e viene **mantenuto** all'attivo nella voce partecipazioni;
 - il maggior valore è attribuibile ad un **"cattivo affare"**, la partecipazione va quindi **svalutata** e la differenza è imputata a conto economico.
- **il costo d'acquisto è inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato.** Anche in questo caso le **opzioni** sono **due**:
 - il **minor valore** è attribuibile ad un **"buon affare"**: la partecipazione viene iscritta al **maggior valore del patrimonio netto rettificato** rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce AVII Altre riserve, in una **riserva per plusvalori** di partecipazioni acquisite, non distribuibile;
 - la **differenza iniziale negativa** è dovuta alla presenza di **attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile** o **passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione** o, ancora, alla **previsione di risultati economici sfavorevoli**, per cui tale differenza rappresenta un "Fondo per rischi e oneri futuri" di cui si mantiene memoria **extracontabilmente**. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un **valore pari al costo sostenuto**, e il

fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà riaccreditato a conto economico.

Negli **esercizi successivi a quello di acquisto**, la quota di utile o di perdita di spettanza alla partecipante si determina in base al **risultato della partecipata**, effettuate le **opportune rettifiche**, emergente dal bilancio d'esercizio della stessa.

Per quanto riguarda, invece, le **partecipazioni non immobilizzate** vengono iscritte al **costo di acquisto**, ovvero al prezzo pagato comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili, rappresentati solitamente dal costo di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche.

Nel caso di incremento della partecipazione per **aumento di capitale a pagamento** sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio è aumentato dall'importo corrispondente all'**ammontare sottoscritto**.

Le società di capitali possono **aumentare gratuitamente il capitale sociale**, mediante il **passaggio di riserve a capitale**, senza alcun cambiamento delle quote di partecipazione dei soci.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >